

DIRETTIVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 1990

concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente

(90/313/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che i principi e gli obiettivi enunciati nei programmi di azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 ⁽⁴⁾, del 1977 ⁽⁵⁾ e del 1983 ⁽⁶⁾, e segnatamente nel programma di azione del 1987 ⁽⁷⁾, che, in particolare, invita a « delineare modi di accesso più agevoli da parte del pubblico alle informazioni in possesso delle autorità ambientali »;

considerando che il Consiglio delle Comunità europee e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno dichiarato nella risoluzione del 19 ottobre 1987 concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992) ⁽⁸⁾ che è importante, nel quadro delle rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri, concentrare l'azione comunitaria su taluni settori prioritari, tra cui va annoverato il miglioramento dell'accesso all'informazione in materia ambientale;

considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato, nel parere sul quarto programma d'azione delle Comunità

europee in materia ambientale ⁽⁹⁾; che « le informazioni debbono essere rese accessibili a tutti attraverso un programma comunitario specifico »;

considerando che l'esistenza di disparità fra le normative vigenti negli Stati membri in materia di accesso alle informazioni relative all'ambiente di cui dispongono le autorità pubbliche può creare una situazione di disuguaglianza nella Comunità per quanto riguarda l'accesso alle informazioni e/o le condizioni di concorrenza;

considerando che l'accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche contribuirà a migliorare la protezione dell'ambiente;

considerando che è necessario assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica nell'intera Comunità il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle basi di dati presso le autorità pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente, nonché quelle destinate a proteggerlo;

considerando che in taluni casi specifici e chiaramente definiti il rifiuto di una richiesta di informazioni relative all'ambiente può essere giustificato;

considerando che il rifiuto da parte delle autorità pubbliche di comunicare le informazioni richieste deve essere motivato;

considerando che il richiedente deve avere la possibilità di presentare ricorso contro la decisione dell'autorità pubblica;

considerando che deve essere parimenti garantito l'accesso all'informazione relativa all'ambiente, in possesso di organismi aventi responsabilità pubbliche e che sono controllati dalle autorità pubbliche;

⁽¹⁾ GU n. C 335 del 30. 12. 1988, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 231.

⁽³⁾ GU n. C 139 del 5. 6. 1989, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. C 70 del 18. 3. 1987, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. C 289 del 29. 10. 1987, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU n. C 156 del 15. 6. 1987, pag. 138.